

● PREVISTI DAL DECRETO RILANCIO PER LE FILIERE AGRICOLE PIÙ COLPITE DAL COVID-19

Sgravi contributivi straordinari nel caos

L'assenza del decreto interministeriale con i criteri e le modalità di attuazione dell'esonero, e delle conseguenti indicazioni dell'Inps, ha causato una situazione di grave incertezza da parte delle aziende interessate

di **Tania Pagano**

Il 16 settembre scorso sarà ricordato come un giorno complicato nei rapporti tra datori di lavoro agricolo e Inps. Era infatti il termine ultimo per la ripresa della contribuzione previdenziale e assistenziale sospesa *ex lege* a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, nonché per il versamento della contribuzione relativa alla manodopera occupata nel primo trimestre 2020.

Oltre alla difficoltà di affrontare un doppio carico contributivo (uno pregresso e uno corrente), i datori di lavoro agricolo e i loro intermediari (associazioni di categoria e consulenti) hanno dovuto infatti districarsi tra ritardi e carenze nelle indicazioni per l'effettuazione dei versamenti.

Ma andiamo con ordine.

Ripresa dei versamenti dei contributi sospesi per emergenza Covid-19.

Come noto, il cosiddetto decreto Agosto (art. 97, decreto legge n. 104/2020) ha introdotto una nuova forma di rateizzazione dei versamenti contributivi sospesi (50% in unica soluzione o mediante rateizzazione, fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo,

con il versamento della prima rata entro il 16-9-2020; il rimanente 50% mediante rateizzazione, fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16-1-2021), alternativa rispetto a quella già definita dal decreto Rilancio (versamento dell'intero importo entro il 16-9-2020 in unica soluzione o in 4 rate mensili di pari importo senza aggravio di sanzioni e interessi).

Le indicazioni operative, fornite dall'Inps a ridosso della scadenza (messaggio n. 3274 del 9-9-2020), hanno previsto - in modo del tutto inconsueto rispetto al sistema di tariffazione ordinario (a carico dell'Inps) - il calcolo



Codici Ateco che individuano le imprese beneficiarie dell'esonero contributivo straordinario

01.11xx	Coltivazione di cereali	03.12.00	Pesca in acque dolci e servizi connessi
01.50xx	Coltivazione agricole associate all'allevamento animale attività mista	03.21.00	Acquacoltura in acqua di mare, salmastra o lagunare e servizi connessi
01.28xx	(coltivazione di spezie, piante aromatiche e farmaceutiche)	03.22.00	Acquacoltura in acque dolci e servizi connessi
01.19.10	Coltivazione di fiori in piena aria	46.21.22	Commercio all'ingrosso di sementi e alimenti per il bestiame (mangimi), piante officinali, semi oleosi, patate da semina
01.19.20	Coltivazione di fiori in colture protette	46.22	Commercio all'ingrosso di fiori e piante
01.21.00	Coltivazione di uva	47.76.10	Commercio al dettaglio di fiori e piante
01.29.00	Coltivazione di altre colture permanenti (inclusi alberi di Natale)	47.89.01	Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti
01.30	Riproduzione piante	82.99.30	Servizi di gestione di pubblici mercati e pese pubbliche
01.41.00	Allevamento di bovini e bufale da latte, produzione di latte crudo	56.10.12	Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
01.42.00	Allevamento di bovini e bufalini da carne	55.20.52	Attività di alloggio connesse alle aziende agricole
01.43.00	Allevamento di cavalli e altri equini	81.30.00	Cura e manutenzione del paesaggio inclusi parchi giardini e aiuole
01.44.00	Allevamento di cammelli e amelidi		
01.45.00	Allevamento di ovini e caprini		
01.46.00	Allevamento di suini		
01.47.00	Allevamento di pollame		
01.49.10	Allevamento di conigli		
01.49.20	Allevamento di animali da pelliccia		
01.49.40	Bachicoltura		
01.49.90	Allevamento di altri animali nca		
01.49.30	Apicoltura		
03.11.00	Pesca in acque marine e lagunari e servizi connessi		

ALLARGARE I BENEFICIARI DEGLI SGRAVI

delle rate a carico dei contribuenti e il versamento con una nuova codeline nel modello F24 comunicata da Inps (news individuale) nel cassetto previdenziale. Peralto, per il versamento dell'ulteriore 50% della contribuzione dovuta, da pagare fino a 24 rate mensili a partire da gennaio 2021, l'Istituto si è riservato di fornire ulteriori indicazioni.

Sgravio contributivo straordinario per alcuni comparti agricoli.

Ma la pietra dello scandalo è senz'altro costituita dalle vicende dell'esonero straordinario dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro, dovuti per il primo semestre 2020, riconosciuto dal decreto Rilancio (art. 222, comma 2, della legge n. 77/2020) in favore delle imprese appartenenti a specifiche filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura (filiere agrituristiche, apistiche, brassicole, cerealicole, florovivaistiche, vitivinicole nonché dell'allevamento, dell'ippicoltura, della pesca e dell'acquacoltura).

Una misura selettiva che il Governo ha voluto adottare per agevolare solo i comparti produttivi primari più colpiti dagli effetti negativi della pandemia. Una misura che però, anche sul piano tecnico, presenta alcune criticità che ne rendono complicata la piena e tempestiva attuazione.

Infatti, sebbene la necessaria autorizzazione della Commissione UE sia arrivata tempestivamente con decisione C(2020) 4977 final del 15 luglio 2020 (la notifica del Ministero delle politiche agricole era del 6 luglio), il decreto interministeriale di attuazione (Lavoro, Agricoltura, Economia) che ne avrebbe dovuto definire criteri e modalità – ben lungi dall'essere stato adottato nei termini previsti dalla legge (entro 20 giorni) – al 22 settembre scorso non risulta ancora pubblicato in *Gazzetta Ufficiale*, e cioè ben oltre la scadenza del versamento contributivo (16 settembre) che avrebbe dovuto regolare (!).

E in assenza della normativa ministeriale di attuazione l'Inps non ha potuto far altro che calcolare i contributi del I trimestre 2020 in misura piena, senza cioè applicare l'esonero.

Con l'approssimarsi della scadenza di pagamento, e perdurando l'assenza del decreto interministeriale di attuazione e delle conseguenti indicazioni da parte dell'Inps, si è determinata una grave incertezza sul comportamento da tenere da parte delle aziende interessate.

Solo le pressioni esercitate sui mi-

È un coro da parte delle organizzazioni sindacali l'appello al Mipaaf perché estenda l'esonero straordinario dei contributi previdenziali a comparti produttivi di grande rilievo.

«Occorre fare di più – dice il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti – estendendo la misura anche ad altri comparti esclusi dal provvedimento. Abbiamo promosso un'azione specifica al Mipaaf, coinvolgendo direttamente il ministro Teresa Bellanova, proponendo alle forze politiche alcuni emendamenti al cosiddetto decreto Agosto per allargare i benefici ai settori olivicolo, frutticolo e orticolo, in particolare della IV gamma».

Tutti i comparti danneggiati, anche quelli toccati successivamente alla fase di maggiore criticità, devo-

no poter usufruire di un sostegno essenziale per restituire sicurezza finanziaria alle imprese.

«Gli sgravi previdenziali per i comparti produttivi in crisi – afferma Giorgio Mercuri, presidente di Alleanza delle cooperative italiane – devono necessariamente essere estesi anche alle cooperative, che risultano al momento escluse. Siamo interloquendo con il ministro affinché le imprese cooperative vengano incluse tra i beneficiari del provvedimento».

Per Cia-Agricoltori Italiani, infine, l'assenza di alcuni settori agricoli strategici dal provvedimento è una grave disattenzione del Governo nei confronti del sistema agroalimentare italiano che, pur tra mille difficoltà, sta contribuendo fattivamente alla tenuta socio-economica del Paese. ●

nisteri e sull'Inps dalle organizzazioni di rappresentanza dei datori di lavoro hanno portato, alla fine, all'emanazione di un messaggio da parte dell'Istituto previdenziale (n. 3341 pubblicato dall'Inps nella tarda serata del 15 settembre), con cui – nelle more delle definizioni del decreto interministeriale in corso di emanazione – l'Istituto forniva alcune prime indicazioni riguardo all'esonero straordinario. Ecco.

● **Ambito di applicazione:** le imprese beneficiarie sono quelle che svolgono un'attività identificata dai codici Ateco (individuati da un apposito allegato e riportati nella tabella) indicati nella relazione tecnica di accompagnamento alla norma e contenuti negli archivi Inps, in coerenza con i dati risultanti alla Camera di commercio. L'esonero, secondo l'Inps (che si rifà a non meglio precisati pareri ministeriali), si riferisce alla sola quota di contribuzione a fini previdenziali posta a carico dei datori di lavoro (risulta quindi dovuta la quota contributiva a carico del lavoratore e la contribuzione antinfortunistica Inail).

● **Sospensione dei versamenti:** in attesa del completamento dell'iter e della definizione del modulo per la presentazione dell'istanza di esonero, per i beneficiari saranno temporaneamente sospese le attività di verifica della tempestività del versamento entro i termini legali ordinari, della contribuzione dovuta per il periodo 1° gennaio-30 giugno

2020. In caso di pagamento integrale della contribuzione relativa al primo trimestre 2020 (così come originariamente tariffata dall'Inps) l'impresa interessata matura un credito nei confronti dell'Istituto che potrà portare in compensazione sui futuri contributi.

In sostanza: coloro che svolgono le attività dei codici Ateco erano autorizzati a sospendere il pagamento del 16 settembre 2020, almeno fino a quando l'Inps non avrà ricalcolato le somme dovute, previa ricezione e accoglimento di apposita domanda di esonero presentata dagli interessati. Fin qui la cronaca.

Ma la partita è tutt'altro che chiusa. Mancano ancora il decreto ministeriale e la procedura Inps per la presentazione dell'istanza di sgravio da parte delle imprese interessate.

Restano peraltro da superare alcune criticità segnalate a più riprese già in agosto, a cominciare dalla disparità di trattamento tra i vari comparti agricoli: basti segnalare che tra i codici Ateco non compare quello riferito alle aziende (cerealicole) che producono riso. Per non parlare dell'ingiustificata esclusione dall'esonero del contributo antinfortunistico Inail che invece, come noto, fa pienamente parte della contribuzione agricola unificata (Cau) e che non viene escluso affatto dalla norma primaria (ne, stando alla bozza di decreto) da quella secondaria.

Tania Pagano

L'INFORMATORE AGRARIO

www.informatoreagrario.it



Edizioni L'Informatore Agrario

Tutti i diritti riservati, a norma della Legge sul Diritto d'Autore e le sue successive modificazioni. Ogni utilizzo di quest'opera per usi diversi da quello personale e privato è tassativamente vietato. Edizioni L'Informatore Agrario S.r.l. non potrà comunque essere ritenuta responsabile per eventuali malfunzionamenti e/o danni di qualsiasi natura connessi all'uso dell'opera.